

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. MANUELA ELBURGO	GIUDICE

Nel proc. n. 93/13 C.P. promosso con ricorso depositato in data da:

S.P.A. in liquidazione, con l'avv.to

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato da S.p.A. in liquidazione, con sede legale in (PD), Via (C.F. e Numero di iscrizione nel registro delle Imprese);
- visti l'atto di deposito del piano, della proposta di concordato preventivo della relativa documentazione depositati, nel rispetto del termine originariamente concesso e successivamente prorogato, da S.p.A. in data 30.1.14 ai sensi degli artt. 161 e 186 bis L.F.;
- vista la modifica ed integrazione del piano e della proposta concordataria, del piano e delle relazioni ex artt. 161, comma 3, e 186 bis L.F. depositati in data 29.4.2014, in seguito e in conformità ai rilievi espressi dal G.R. con provvedimento del 7.2.14;
- vista la successiva modifica della proposta concordataria depositata dalla società con nota autorizzata del 4.6.14 in seguito ai chiarimenti richiesti da questo Tribunale con provvedimento del 15-20.5.14;
- richiamati tutti i precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale ed in particolare il decreto del 16.5.14 con il quale, dopo aver acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ex art. 161, comma VII, ha autorizzato la società ricorrente alla stipula del "contratto di affitto d'azienda con preliminare di acquisto d'azienda sospensivamente condizionato" con s.r.l., nonché dei relativi accordi sindacali, ex art. 47 Legge n. 428/1990, ed individuali con i singoli lavoratori ex artt. 410 e 411 c.p.c. costituenti parte integrante e condizione di efficacia del contratto stesso;
- rilevato in particolare che la società, in persona del liquidatore unico e legale rappresentante, giusta delibera allegata agli atti, ex artt. 152 e 161 L.F., ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.;
- sentite le parti;
- ritenuta la regolarità formale della domanda perché il ricorso contiene l'esposizione del piano e i documenti previsti dagli artt. 161, 160, II comma, e 186 bis L.F. risultano prodotti in allegato;

- rilevato che viene proposto un concordato preventivo con continuità indiretta, dal momento che lo stato di crisi avanzata in cui si trova la società non avrebbe consentito la continuità diretta;
- considerato in particolare che la proposta concordataria prevede a grandi linee il pagamento integrale delle spese in prededuzione, delle spese di procedura e di liquidazione, nonché dei creditori privilegiati, ad eccezione del creditore ipotecario S.p.A. degradato a chirografo per la parte incapiente, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 20,129% , ridotta al 19,234% dall'attestatore, e un termine di diciotto mesi dalla data dell'omologa per l'esecuzione del piano e l'adempimento della proposta;
- rilevato che, con riferimento alla realizzazione del maggior "asset" aziendale, la proposta concordataria prevede l'affitto strumentale alla cessione alla società S.r.l., o ad altra società dalla stessa indicata alla data di efficacia del contratto, dell'azienda in esercizio costituita dal complesso dei beni a tal fine organizzati (cespiti aziendali, beni immobili, beni immateriali, certificazioni ed attestazioni inerenti);
- considerato più specificamente che il "contratto di affitto d'azienda con preliminare di acquisto d'azienda sospensivamente condizionato" contempla: il passaggio alle dipendenze della cessionaria di pressoché tutti i dipendenti compresi due dirigenti, il subentro nei contratti di fornitura dei servizi e nei contratti in corso di lavorazione meglio specificati nei relativi allegati, il subentro in tre contratti di leasing relativi a beni strumentali con corresponsione a favore della ricorrente della somma di € 30.000,00 e pagamento da parte della cessionaria delle rate scadute e da scadere e dell'eventuale prezzo di riscatto; un canone di affitto annuale pari ad € 360.000,00, oltre IVA, di cui € 140.000,00, oltre Iva, per il godimento dei beni immobili oggetto del compendio aziendale; una durata del contratto di affitto pari a 24 mesi dalla data di efficacia, rinnovabile per ulteriori 12 mesi; un prezzo di acquisto dell'azienda di complessivi € 7.500.000,00, di cui € 3.000.000,00 per il compendio immobiliare ed € 4.346.000,00 per i restanti beni, nonché € 154.000,00 a titolo di incentivo all'esodo per i lavoratori che non verranno trasferiti alle dipendenze dell'acquirente; l'acquisto separato del magazzino;
- rilevato che a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'affittuaria/promissaria acquirente è prevista la costituzione in favore della ricorrente di un deposito vincolato presso un primario istituto di credito per complessivi € 2.000.000,00, con conferimento allo stesso di un mandato irrevocabile a versare a favore della procedura concorsuale e a semplice richiesta dei suoi organi tale somma in caso di mancato adempimento all'obbligo di acquisto nei termini e alle condizioni pattuite sopra riportate;
- considerato che il preliminare di compravendita dell'azienda è sospensivamente condizionato all'omologa del concordato, mentre sia il contratto d'affitto che il preliminare di vendita sono sospensivamente condizionati, oltreché all'autorizzazione della relativa stipula da parte del tribunale – autorizzazione già intervenuta per il contratto d'affitto in data 20.5.14 - al positivo esperimento entro il 20.5.14 – successivamente prorogato al 30.6.14 come da comunicazione del Commissario Giudiziale del 5.6.14 in atti – della procedura ex art. 47 L. 428/14, tramite definizione di accordo sindacale sul mantenimento dell'occupazione aziendale, nonché all'adesione

dei singoli lavoratori interessati, tramite stipula di accordi individuali ex artt. 410 e 411 c.p.c. che prevedano la rinuncia dei dipendenti non trasferiti a qualsiasi pretesa nei confronti dell'affittuaria/acquirente e, correlativamente, la rinuncia da parte dei lavoratori trasferiti a rivendicare nei confronti della stessa crediti per titoli e/o cause non emergenti dalle scritture contabili obbligatorie della cedente e la liberazione dei quest'ultima, ex art. 2112 comma 1 c.c., dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro a titolo di TFR, ratei e ferie maturati all'atto del trasferimento;

- considerato l'avveramento delle suddette condizioni come da verbali di accordi depositati agli atti;

- considerato che il dott. _____, incaricato sia dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano ex art. 161, comma 3, L.F., sia dell'attestazione specifica sulla funzionalità della continuazione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 186 bis, comma 2, lettera b), ha confermato la fattibilità del piano concordatario pur evidenziando alcuni indubbi profili di incertezza e di rischio ed "in primis" la circostanza che la realizzazione delle principali voci dell'attivo concordatario è legata al comportamento e alla volontà di un terzo soggetto (società affittuaria/cessionaria);

- considerato che il dott. _____ ha altresì affermato che il piano concordatario è in grado di produrre una soddisfazione dei creditori complessivamente migliore a quella che essi otterrebbero con procedure liquidatorie alternative;

- rilevato che in data 4.6.14 è stata prodotta anche una dettagliata ed esaustiva relazione ex art. 160, II comma, L.F. in ordine alla degradazione a chirografo del privilegio spettante al credito di rivalsa IVA in conformità ai principi da ultimo enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24970/13;

ritenuta pertanto nei termini di cui sopra l'ammissibilità della domanda proposta;
visto l'art. 163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;


CONFERMA

la nomina del dott. _____

quale Commissario Giudiziale

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 24.10.14 ad ore 12.00



DISPONE

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 10.9.14 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato, delle successive integrazioni e del decreto di ammissione; il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;
- che il Commissario depositi in Cancelleria la relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 150.000,00, pari a circa il 20% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Si comunichi

Padova, li 30.6.2014

IL PRESIDENTE

(Dott. C. Santinello)